

(2003/C 280 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0503/03**di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione***(21 febbraio 2003)*

Oggetto: Presenza del catalano nella pagina web della Commissione

Nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 1990 sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana⁽¹⁾ veniva chiesto alla Commissione, specificatamente nel paragrafo 4, di adottare provvedimenti volti a conseguire, tra l'altro, la diffusione in catalano delle informazioni pubbliche relative alle istituzioni europee da parte di tutti i mezzi di comunicazione.

Occorre tener conto che la pagina web del Parlamento Europeo è già disponibile nelle 12 lingue dei paesi candidati all'ampliamento (oltre alle attuali 11 lingue ufficiali) e che molte di tali lingue sono di minor diffusione rispetto ad altre esistenti all'interno dell'UE, come nel caso del catalano, che, con più di 11 milioni di abitanti nei territori delle tre regioni con potere legislativo in cui è lingua ufficiale e con 8 milioni di persone che lo parlano, precede lo svedese, il finlandese, il danese, il bulgaro, lo sloveno, lo slovacco, il lituano, il lettone, l'estone e il maltese, ed è equiparabile, nel territorio europeo, al portoghese o al ceco.

Il catalano appartiene a quel gruppo di lingue europee che, pur godendo di uno statuto di ufficialità nei rispettivi territori degli Stati membri, non hanno invece alcun riconoscimento ufficiale nel quadro dell'Unione europea.

Intende la Commissione europea inserire tali lingue nella propria pagina web, conformemente a quanto richiesto nella summenzionata risoluzione del Parlamento?

⁽¹⁾ GU C 19 del 28.1.1991, pag. 42.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione*(7 marzo 2003)*

Dal lancio nel 1995 del sito Internet dell'Unione, Europa, la Commissione ha esteso alla pubblicazione per via elettronica il principio generale dell'uso di tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Oltre ai documenti ufficiali, il servizio Internet Europa (<http://europa.eu.int>) offre al pubblico una grande quantità di informazioni di carattere non ufficiale. A tale riguardo, l'obiettivo della Commissione, fatti salvi i vincoli tecnici, di disponibilità di personale e di bilancio, è di adoperarsi al massimo perché il grande pubblico possa accedervi nella lingua ufficiale di sua scelta. Questo obiettivo rimarrà prioritario in occasione del prossimo allargamento.

La competenza in materia di definizione delle lingue ufficiali spetta agli Stati membri.

(2003/C 280 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0506/03**di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione***(21 febbraio 2003)*

Oggetto: Comprensione dei fogli illustrativi dei medicinali

Dopo tutte le raccomandazioni che si ascoltano, negli spot pubblicitari televisivi, sulle precauzioni da adottare al momento di assumere i prodotti farmaceutici pubblicizzati, stupisce il fatto che in molti degli Stati comunitari i fogli illustrativi distribuiti insieme ai farmaci vengano stampati esclusivamente nella lingua del paese di consumo.

In questo modo si impedisce che i cittadini di altri stati dell'Unione che si trovano in un paese diverso dal proprio per una qualsiasi ragione (lavoro, turismo, ecc.) possano comprendere le informazioni contenute nei summenzionati fogli illustrativi, soprattutto per quanto riguarda le controindicazioni.

Non ritiene la Commissione di dover sostenere l'adozione di una normativa comunitaria in materia, che prescriva la pubblicazione di tutti i fogli illustrativi dei prodotti farmaceutici in tre lingue, al fine di consentire ai cittadini degli altri paesi dell'Unione che ne devono fare uso di comprendere quanto in essi indicato, senza alcun rischio per la salute dei consumatori dovuto a eventuali controindicazioni?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(22 aprile 2003)

Finalità precipua della normativa comunitaria in tema di produzione, distribuzione ed impiego dei medicinali è la salvaguardia della sanità pubblica. Le informazioni fornite agli utenti devono provvedere un grado elevato di protezione dei consumatori affinché i medicinali possano venir impiegati correttamente in base ad informazioni complete e comprensibili.

L'articolo 59 della direttiva 2001/83/CE⁽¹⁾ prescrive che il foglietto illustrativo venga redatto in funzione di una ricapitolazione delle caratteristiche del prodotto. Per i prodotti autorizzati a livello comunitario vi è una unica caratteristica del prodotto concordata a livello comunitario che forma parte della corrispondente decisione presa dalla Comunità, ed il testo del foglietto illustrativo è identico in tutta l'Unione.

A norma dell'articolo 63, paragrafo 2 della direttiva suddetta il foglietto illustrativo deve essere redatto almeno nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto viene commercializzato. Quando venga utilizzata più di una lingua l'intero testo deve figurare in ognuna delle lingue senza che ciò abbia ripercussioni negative sulla leggibilità globale dell'etichetta. Il contenuto di tutte le versioni linguistiche deve risultare identico.

Attualmente la traduzione del foglietto illustrativo in tre o più lingue da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è meramente opzionale.

La Commissione sostiene qualsiasi iniziativa volta a migliorare le informazioni sui medicinali fornite ai pazienti. La nostra proposta di rivedere la direttiva 2001/83/CE ed il regolamento 2309/93/CE⁽²⁾ comporta tra l'altro diversi suggerimenti di grande portata a questo proposito. Nel dicembre 2002 la Commissione ha accettato alcuni emendamenti proposti dal Parlamento per quanto riguarda una maggiore trasparenza in questo campo e la disponibilità di migliori e maggiori informazioni per i pazienti. Il Parlamento non ha tuttavia proposto alcun emendamento riguardante le lingue del foglietto illustrativo.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001.

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio (CEE) 2309/93 del 22 luglio 1993 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, GU L 214 del 24.8.1993.

(2003/C 280 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0513/03 di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(24 febbraio 2003)

Oggetto: Legname da demolizione e diossina nella carne

La combustione di legname da demolizione in un impianto di essiccazione di Erfurt (Germania) sembra essere la causa della presenza di diossina nel foraggio e nella carne.

Molto spesso il legno e i prodotti derivati vengono trattati e impregnati onde aumentarne la durata. A tal fine si usano spesso idrocarburi clorati.

Quando si brucia legno che ha subito questo trattamento (scarti di costruzione e materiale di demolizione), si produce diossina.

La Commissione europea è disposta a vietare la combustione di legname da demolizione e di legno impregnato e ad autorizzare questo tipo di combustione esclusivamente in impianti di trattamento specializzati, senza che ciò possa avere effetti sulla catena alimentare?